



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 IN SEDUTA DEL 21/1/2020

OGGETTO	Adozione Rapporto Ambientale, l'Analisi non Tecnica e lo studio sulla Mobilità, inerenti il Piano Attuativo di iniziativa privata dell'ambito di intervento n.2 del Progetto Speciale n.6 denominato Ex Batteria Forte Penzo.
---------	---

Nell'anno duemilaventidici addì 21 del mese di gennaio alle ore 10:58 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Presidente	X	
2	Veronese Marco	Vice Sindaco	X	
3	Frizziero Luciano	Assessore		X
4	Cavazzana Genny	Assessore		X
5	Stecco Daniele	Assessore	X	
6	Penzo Alessandra	Assessore	X	
7	Penzo Isabella	Assessore	X	
TOTALE			5	2

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04/08/2009;
- il Piano indica gli ambiti di dimensione significativa, riconosciuti come strategici per definire il nuovo assetto urbano della Città, caratterizzati da consistenti interventi di trasformazione, particolari situazioni ambientali, pluralità di funzioni, interazione di soggetti pubblici e privati, per i quali la trasformazione avviene con Progetto Speciale (P.S.);
- l'art. 24 delle N.T.A. di tale strumento, prescrive che gli interventi in tali aree siano subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo redatto sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nelle Schede Tecniche Allegate alle N.T.A., relativi ai singoli ambiti di espansione;
- la Giunta Comunale con Deliberazione n.263 del 21/12/2018 ha adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata dell'ambito di intervento n.2 del Progetto Speciale n.6 denominato Ex Batteria Forte Penzo;
- in data 19/03/2019 la ditta ha inviato il Rapporto Ambientale Preliminare alla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica per la verifica di assoggettabilità e lo stesso è stato acquisito al protocollo regionale con il n.110428;
- in data 11/06/2019 la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica ha espresso parere motivato n.107 di assoggettare il P.U.A. di iniziativa privata dell'ambito di intervento n.2 del Progetto Speciale n.6 denominato Ex Batteria Forte Penzo alla procedura V.A.S.;

VISTO il Rapporto Ambientale e relativi elaborati redatti dalla Società Terre s.r.l. e inviati in data 26/11/2019 con prot.n.62608 dall'arch. Daniel Tiozzo;

RISCONTRATO che dall'incontro preliminare di presentazione del Rapporto Ambientale alla cittadinanza tenutosi il 18/12/2019 presso la sala Opere Parrocchiali della Chiesa di S. Martino del Comune di Chioggia, non sono emersi contributi sui possibili impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.U.A.;

DATO ATTO che il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e lo Studio della Mobilità devono essere trasmessi agli enti competenti per l'acquisizione dei previsti pareri di rilievo ambientale;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che il Rapporto Ambientale ed i relativi elaborati , in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - la Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
 - la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 come modificato dal D. Lgs. n.4 del 16/01/2008;

VISTE :

- la D.G.R. n. 791/2009;
- la D.G.R. n. 1646/2012;
- la D.G.R. n. 1717/2009;

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI ADOTTARE ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. per le motivazioni riportate in premessa, il Rapporto Ambientale, l'Analisi non Tecnica e lo studio sulla Mobilità, acquisiti al protocollo comunale con il n.62608 del 26/11/2019 redatti dalla Società Terre s.r.l. inerenti il Piano Attuativo di iniziativa privata dell'ambito di intervento n.2 del Progetto Speciale n.6 denominato Ex Batteria Forte Penzo;

DI RICONOSCERE l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla riqualificazione delle aree oggetto del P.U.A. in argomento, vista la conformità e la coerenza con la previsione dello Strumento Urbanistico Generale Comunale;

DI COMUNICARE l'assunzione del presente provvedimento agli enti competenti per l'espressione dei previsti pareri di rilievo ambientale;

DI DEMANDARE al dirigente del Settore i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] D.Lgs. n. 267/2000 in quanto, vista la conformità e la coerenza con la previsione dello Strumento

Urbanistico Generale Comunale, vi è l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla riqualificazione delle aree in argomento.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Sindaco
Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 28/01/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 28/01/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04/08/2009;
- il Piano indica gli ambiti di dimensione significativa, riconosciuti come strategici per definire il nuovo assetto urbano della Città, caratterizzati da consistenti interventi di trasformazione, particolari situazioni ambientali, pluralità di funzioni, interazione di soggetti pubblici e privati, per i quali la trasformazione avviene con Progetto Speciale (P.S.);
- l'art. 24 delle N.T.A. di tale strumento, prescrive che gli interventi in tali aree siano subordinati all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo redatto sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nelle Schede Tecniche Allegate alle N.T.A., relativi ai singoli ambiti di espansione;
- la Giunta Comunale con Deliberazione n.263 del 21/12/2018 ha adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata dell'ambito di intervento n.2 del Progetto Speciale n.6 denominato Ex Batteria Forte Penzo;
- in data 19/03/2019 la ditta ha inviato il Rapporto Ambientale Preliminare alla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica per la verifica di assoggettabilità e lo stesso è stato acquisito al protocollo regionale con il n.110428;
- in data 11/06/2019 la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica ha espresso parere motivato n.107 di assoggettare il P.U.A. di iniziativa privata dell'ambito di intervento n.2 del Progetto Speciale n.6 denominato Ex Batteria Forte Pernzo alla procedura V.A.S.;

VISTO il Rapporto Ambientale e relativi elaborati redatti dalla Società Terre s.r.l. e inviati in data 26/11/2019 con prot.n.62608 dall'arch. Daniel Tiozzo;

RISCONTRATO che dall'incontro preliminare di presentazione del Rapporto Ambientale alla cittadinanza tenutosi il 18/12/2019 presso la sala Opere Parrocchiali della Chiesa di S. Martino del Comune di Chioggia, non sono emersi contributi sui possibili impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.U.A.;

DATO ATTO che il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e lo Studio della Mobilità devono essere trasmessi agli enti competenti per l'acquisizione dei previsti pareri di rilievo ambientale;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che il Rapporto Ambientale ed i relativi elaborati, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;

- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 come modificato dal D. Lgs. n.4 del 16/01/2008;

VISTE :

- la D.G.R. n. 791/2009;
- la D.G.R. n. 1646/2012;
- la D.G.R. n. 1717/2009;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI ADOTTARE ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. per le motivazioni riportate in premessa, il Rapporto Ambientale, l’Analisi non Tecnica e lo studio sulla Mobilità, acquisiti al protocollo comunale con il n.62608 del 26/11/2019 redatti dalla Società Terre s.r.l. inerenti il Piano Attuativo di iniziativa privata dell’ambito di intervento n.2 del Progetto Speciale n.6 denominato Ex Batteria Forte Penzo;

DI RICONOSCERE l’interesse dell’Amministrazione Comunale alla riqualificazione delle aree oggetto del P.U.A. in argomento, vista la conformità e la coerenza con la previsione dello Strumento Urbanistico Generale Comunale;

DI COMUNICARE l’assunzione del presente provvedimento agli enti competenti per l’espressione dei previsti pareri di rilievo ambientale;

DI DEMANDARE al dirigente del Settore i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^a D.Lgs. n. 267/2000 in quanto, vista la conformità e la coerenza con la previsione dello Strumento Urbanistico Generale Comunale, vi è l’interesse dell’Amministrazione Comunale alla riqualificazione delle aree in argomento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

16/01/2020

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)
FIRMATO DIGITALMENTE